



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**LICEO STATALE "DEMOCRITO"**  
**CLASSICO e SCIENTIFICO**

Viale Prassilla, 79 - 00124 Roma ☎ 06/121123816 – Distretto XXI  
e-mail istituzionale: [rmps65000q@istruzione.it](mailto:rmps65000q@istruzione.it) - PEC: [rmps65000q@pec.istruzione.it](mailto:rmps65000q@pec.istruzione.it)  
indirizzo internet: [www.liceodemocrito.edu.it](http://www.liceodemocrito.edu.it)  
Cod. Fisc. 97040180586 - Cod. Mecc. RMPS65000Q  
Succursale: Largo Theodor Herzl, 51 - 00124 Roma tel. 06/121125065 Fax 06/67666441

Ai docenti  
Al personale ATA  
Agli studenti e alle studentesse  
Alle famiglie  
All'Albo d'Istituto  
Al sito web sez. circolari

Circolare n.167

**Oggetto: Chiarimenti in merito alle certificazioni mediche di riammissione degli alunni a scuola – ASL ROMA 3**

Si trasmette in allegato quanto in oggetto.

Si allegano:

Doc Scuola Direttore SISP.PDF

REGLAZIO.REGISTRO\_UFFICIALE.2018.0669430-1.pdf

Roma,01/12/2022

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof.ssa Angela Gadaleta**

Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica

**Oggetto: Chiarimenti in merito alle certificazioni mediche di riammissione degli alunni a scuola**

Pervengono presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica di questa Azienda Sanitaria, quesiti in merito alla richiesta di certificazione medica di riammissione a scuola in seguito all'assenza scolastica di più di 5 giorni.

Si rappresenta che con la Legge Regionale 22 ottobre 2018 n. 7 recante "Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico" (B.U.R.L. n. 86 del 23.10.2018) viene a cessare *"l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni"*.

Resta l'obbligo la richiesta dei certificati per misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica.

L'allontanamento/assenza di durata di più di 5 giorni dell'alunno dalla scuola non costituisce un problema di sanità pubblica.


In aggiunta le malattie infettive vengono notificate all'Asl che avvia l'indagine epidemiologica e provvede, qualora sia previsto, a isolare l'alunno e ad emettere i provvedimenti sui contatti a livello scolastico.

Alla luce di quanto rappresentato si ritiene che la Scuola non abbia più l'obbligo di acquisire detta certificazione.

Si allega la circolare n. 669430 del 26.10.2018

Direttore SISP

Dott. Saul Leonardo Torchia





**DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI**  
 Area Cure Primarie

- Ai Direttori Generali e Commissari  
 Straordinari delle Aziende Sanitarie  
 Locali
- Alle OO.SS. Medici di Medicina  
 Generale e Pediatri di Libera Scelta
- All' Ufficio Scolastico Regionale per il  
 Lazio  
[drla@postacert.istruzione.it](mailto:drla@postacert.istruzione.it)
- Al Comune di Roma – Dipartimento  
 Servizi Educativi e Scolastici  
[protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it)
- All' ANCI Lazio  
[ancilazio@pec.it](mailto:ancilazio@pec.it)
- Loro Sedi

**OGGETTO:** Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” (B.U.R.L. n. 86 del 23/10/2018) - art. 68 Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico.

Gentilissimi,  
 la Legge Regionale di cui in oggetto ha previsto una serie di disposizioni volte alla semplificazione amministrativa ed allo snellimento burocratico ed in particolare al Capo V ha fornito indicazioni in materia di tutela della salute e politiche sociali.

Si ritiene opportuno evidenziare con la presente quanto stabilito all'art. 68 “Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”, che testualmente reca:

*“1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nel Lazio la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti*

**DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI**  
Area Cure Primarie

*individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:*

- a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;*
- b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.*

*2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni."*

Si invita a diffondere la presente a tutti i servizi, strutture e professionisti interessati. Nel ringraziare per la consueta cortese collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE D'UFFICIO  
Gianni Vicario



IL DIRETTORE REGIONALE  
Renato Botti

